

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **126/1971** (ECLI:IT:COST:1971:126)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **06/05/1971**; Decisione del **04/06/1971**

Deposito del **09/06/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5642**

Atti decisi:

N. 126

## SENTENZA 4 GIUGNO 1971

*Deposito in cancelleria: 9 giugno 1971.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 16 giugno 1971.*

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1969 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Mezzetti Carlo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

*Ritenuto in fatto:*

Con ordinanza del 18 ottobre 1969 il pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, il quale dispone che se non compare il consulente tecnico il dibattimento è proseguito "senz'altro e in ogni caso", prospettandone il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo osserva che il consulente tecnico è parte sostanziale della difesa, di cui rappresenta una integrazione talvolta indispensabile al livello degli aspetti tecnici delle questioni trattate, e che la disposizione impugnata, con cui sostanzialmente si negherebbe o limiterebbe alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà di fatto ad essa favorevole, si tradurrebbe in una menomazione del diritto di difesa e quindi contrasterebbe col citato precetto costituzionale, che sancisce l'inviolabilità del diritto stesso.

Ritenuta pertanto non manifestamente infondata e rilevante la questione così prospettata, il pretore ha disposto la sospensione del processo principale e la trasmissione degli atti a questa Corte per i provvedimenti di competenza.

Non vi è stata costituzione di parti nel presente giudizio.

*Considerato in diritto:*

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 452 del codice di procedura penale è prospettata dall'ordinanza di rinvio, come anzi detto, sotto il profilo di contraddittorietà con l'art. 24 della Costituzione che dichiara inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Tale diritto parrebbe vulnerato, nel caso di non comparsa al dibattimento del consulente tecnico di parte citato ad intervenire, per non essere consentito al giudice qualsiasi potere di differimento per acquisirne l'audizione: ciò anche se si tratti di mancato intervento giustificato.

La questione non è fondata.

2. - La Corte osserva anzitutto che la disposizione dell'art. 452, ultimo comma, non va considerata isolandola in se stessa ma inquadrandola nel sistema e nel contesto, sul punto, del codice di rito penale.

La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che è atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, titolare della facoltà di nomina in rappresentanza della parte (art. 323 c.p.p.). Al consulente è conferito nella fase istruttoria il potere di "assistenza" alla perizia, e di fare "osservazioni" da indicare in verbale, rimanendo poi in facoltà dei difensori di depositare in cancelleria le osservazioni che ad essi difensori siano state presentate dai rispettivi consulenti (artt. 324 e 325 c.p.p.).

Il consulente, a differenza del perito, è chiamato a dare il suo contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa della parte alla cui assistenza è stato chiamato: ed è per questa sua unilaterale posizione che non è assoggettato al giuramento.

La relazione ministeriale al progetto di codice di procedura trae, appunto, da questi rilievi, il motivo che giustifica la non sospensione del dibattimento, ove i consulenti tecnici, malgrado la citazione, non si presentino: ciò perché "nessun irreparabile pregiudizio può derivare alla discussione, trattandosi di semplici difensori tecnici, il cui intervento non è mai indispensabile, in quanto la loro opera può essere sostituita da quella degli avvocati, che hanno modo di informarsi di tutti gli argomenti, che dal consulente tecnico non comparso si sarebbero potuti addurre".

3. - Ciò premesso, la Corte, nel rapportare il problema generale a quello particolare della legittimità costituzionale della norma in questione, osserva che il diritto di difesa deve intendersi garantito dall'art. 24 della Costituzione non in modo assoluto ed indistinto, bensì in modo condizionato, che tenga conto delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti: ciò sino al limite in cui adattamenti - o anche restrizioni - si appalesino giustificati, da parte del legislatore ordinario, da altre norme del sistema (sentenza n. 5 del 1965).

Tale principio trova il suo riscontro e la sua applicazione nella situazione in esame e nella questione da risolvere.

La struttura dell'istituto della consulenza tecnica di parte, quale delineata al numero precedente, ne palesa il limitato contenuto ed i confini. Trattasi di collaborazione prestata, sul piano tecnico, al difensore giuridico: collaborazione che ne integra facoltativamente il compito ma che non se ne distacca in modo autonomo né, tanto meno, l'assorbe.

La Corte, pur senza condividere il punto della citata Relazione ministeriale in cui si afferma che l'intervento del consulente non è mai indispensabile, osserva che la mancata presenza personale del solo consulente al dibattimento non giustifica tuttavia la remora che all'ordinato andamento del processo si verificherebbe col rinvio per motivo non strettamente necessario.

Il dubbio di temuta menomazione del diritto di difesa viene ad essere superato, se si consideri che la partecipazione del consulente al dibattimento, ove richiesta, ha lo scopo circoscritto di fornire chiarimenti su quanto già espletato e che la mancata presenza del consulente non impedisce che si dia lettura in dibattimento delle relazioni ed osservazioni acquisite in istruttoria (art. 451 c.p.p.): mentre, qualora si sia rilevata la necessità di accertamenti che non abbiano anteriormente formato oggetto di esame, ovvero di parere peritale su questioni anteriormente non esaminate o su nuovi quesiti, la procedura accorda alla parte interessata congrui e diretti strumenti per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con ordinanza 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*